



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Di Poppa-Rozzi"



Via F. Barnabei, 2 Teramo

Cod. Fisc. 80003110675 tel.Pres. 0861/248215 Segr.0861/247248 Fax: 0861/243136

Web: www.iisdipopparozzi.it e-mail: info@iisdipopparozzi.it

P.E.C.: teis00800n@pec.istruzione.it Istituzionale: teis00800n@istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

a.s. 2018-19

REGOLAMENTO D'ISTITUTO	1
Premessa.....	3
Art. 1 - GIORNATA SCOLASTICA ED ANNO SCOLASTICO.....	4
Art. 2 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	4
Art. 3 - PERSONALE A.T.A.....	5
Art. 4 - PERSONALE DOCENTE.....	5
Art. 5 - ALUNNI.....	5
Art. 6 - ENTRATE IN RITARDO.....	6
Art. 7 - USCITE ANTICIPATE.....	6
Art. 8 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI.....	7
Art. 9 - ASSEMBLEE.....	8
Art. 10 - RESPONSABILITÀ E SANZIONI DISCIPLINARI.....	9
Art. 11 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.....	10
Art. 12 - RICORSI.....	11
Art. 13 - USCITA DALLE AULE DURANTE E AL TERMINE DELLE LEZIONI.....	11
Art. 14 - INTERVALLO PER LA RICREAZIONE.....	11
Art. 15 - FUMO.....	11
Art. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.....	12
Art. 17 - CELLULARI.....	12
Art. 18 - GENITORI.....	13
Art. 19 - PROGRAMMAZIONE.....	13
Art. 20 - INCONTRI CON I GENITORI E COMUNICAZIONI.....	14
Art. 21 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI.....	15
Art. 22 - UTILIZZO SERVIZIO FOTORIPRODUZIONE.....	15
Art. 23 - UTILIZZO LABORATORI - NORME GENERALI.....	15
Art. 24 - CONCESSIONE DEI LOCALI E DELLA PALESTRA A TERZI ESTERNI ALLA SCUOLA.....	16
Art. 25 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.....	16
Art. 26 - NORME FINALI.....	17

Premessa

Il Regolamento d'Istituto ha la finalità di disciplinare la vita della comunità scolastica, per permettere a tutti gli alunni il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi attraverso una ordinata e civile convivenza.

Pertanto il presente Regolamento sarà oggetto di discussione e riflessione nelle periodiche assemblee degli studenti e dei genitori.

Art. 1 - GIORNATA SCOLASTICA ED ANNO SCOLASTICO

a) ACCESSO NELLE AULE: ore 8,15

b) ORARIO DELLE LEZIONI – SEDE DI POPPA – SEDE ROZZI

ORARIO (Tutte le classi)	Lunedì Mercoledì Giovedì Venerdì	Sabato
INIZIO LEZIONI	8.20	8:20
PRIMA ORA	8.20- 9.20	8.20- 9.20
SECONDA ORA	09.20-10.20	09.20-10.20
INTERVALLO	10.20-10.30	10.20-10.30
TERZA ORA	10.30-11.20	10.30-11.20
QUARTA ORA	11.20-12.20	
QUINTA ORA	12.20-13.20	

ORARIO (Le classi 1 A, 1B, 1 D non hanno lezione nel pomeriggio)	Martedì
INIZIO LEZIONI	8.20
PRIMA ORA	8.20- 9.10
SECONDA ORA	09.10-10.00
TERZA ORA	10.00-10.45
PRIMO INTERVALLO	10.45-10.55
QUARTA ORA	10.55-11.40
QUINTA ORA	11.40 -12.30
SESTA ORA	12.30-13.10
SECONDO INTERVALLO	13.10-13.30
SETTIMA ORA	13.30-14.20
OTTAVA ORA	14.20-15.20
NONA ORA	15.20-16.20

ORARIO (Solo le classi I A, I B, ID del Di Poppa hanno lezione nel pomeriggio)	Giovedì
INIZIO LEZIONI	8.20
PRIMA ORA	8.20- 9.20
SECONDA ORA	09.20-10.20
PRIMO INTERVALLO	10.20-10.30
TERZA ORA	10.30-11.20
QUARTA ORA	11.20-12.20
QUINTA ORA	12.20 -13.10
SECONDO INTERVALLO	13.10-13.30
SESTA ORA	13.30-14.20
SETTIMA ORA	14.20-15.20
OTTAVA ORA	15.20-16.20

c) SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO:

N. 2 quadrimestri: il primo quadrimestre dall'inizio dell'anno scolastico al 31 gennaio
il secondo quadrimestre dal 1° febbraio alla fine dell'anno scolastico.

Art. 2 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il personale docente e ATA:

- a) vigila sugli alunni per prevenire ogni danno alle strutture e alle dotazioni didattiche e qualsiasi inconveniente che possa compromettere la civile convivenza e l'incolumità delle persone;
- b) assume un comportamento consono all'ambiente scolastico, svolgendo le proprie mansioni con puntualità, nel rispetto degli impegni assunti;
- c) vigila affinché gli estranei non autorizzati non accedano all'edificio scolastico e non contattino gli alunni all'interno della Scuola;
- d) rispetta e pretende il rispetto del presente Regolamento d'Istituto e deve rispettare gli orari stabiliti.

Art. 3 - PERSONALE A.T.A.

- a) Il personale di Segreteria assicura con puntualità il servizio previsto.
- b) Il personale ausiliario assicura la propria presenza nei piani stabiliti.
- c) Il personale ausiliario collabora, nei modi e nei termini fissati dalla legge, nei compiti di sorveglianza degli alunni (vedi art. 13, punto f, art. 21, punti a e b, art. 22).

Art. 4 - PERSONALE DOCENTE

Il personale Docente svolge le funzioni e le mansioni stabilite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

In particolare:

- a) assicura nella prima ora la sua presenza in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la puntualità e la tempestività nei cambiamenti di classe;
- b) interviene nell'ambito scolastico, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, per riprendere il comportamento di qualsiasi alunno dell'Istituto e, in caso di necessità, per predisporre provvedimenti disciplinari (vedi art. 10);
- c) garantisce un'adeguata vigilanza sugli alunni durante la ricreazione (vedi art. 14);
- d) affida gli alunni, in via eccezionale, al personale ausiliario del piano per farli accompagnare in Presidenza;
- e) non fuma negli ambienti interni e nel cortile dell'Istituto e non consente agli alunni di fumare (vedi art. 15);
- f) cura la compilazione dei registri sia personali che di classe anche in formato digitale;
- g) limita il più possibile le uscite degli alunni, rigorosamente individuali, dalle classi durante le ore di lezione e controlla che gli stessi rientrino con sollecitudine;
- h) evita le uscite nei corridoi degli alunni che abbiano terminato in anticipo le verifiche scritte;
- i) coinvolge gli alunni nella programmazione e li rende consapevoli dei loro doveri ed edotti sui criteri di verifica e di valutazione e sui risultati conseguiti nelle prove di verifica (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, art.2, punto 4).

Art. 5 - ALUNNI

Gli alunni utilizzano il servizio scolastico nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti normative e indicati nel presente Regolamento.

In particolare:

- a) al mattino raggiungono le proprie classi al suono della prima campanella;
- b) frequentano assiduamente le lezioni e partecipano adeguatamente alle attività scolastiche (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, art. 3, punti 1, 3);
- c) vestono in modo consono e rispettoso nei confronti degli altri e dell'istituzione scolastica;
- d) non sostano nei corridoi, nei bagni, per le scale, etc. durante le ore di lezione;
- e) non fumano (vedi art. 15);
- f) non utilizzano i distributori automatici, salvo deroghe motivate, al di fuori della ricreazione;
- g) non escono dalle aule durante le lezioni e nel cambio degli insegnanti;
- h) non introducono a Scuola oggetti non compatibili con le esigenze didattiche;
- i) non accedono e non utilizzano i laboratori senza sorveglianza del personale docente;
- l) non utilizzano in modo improprio le dotazioni didattiche;
- m) comunicano tempestivamente ai loro genitori quanto la Scuola dispone con le varie circolari e fa firmare eventuali comunicazioni scritte, moduli o altro;
- n) non consumano vivande durante le lezioni;
- o) possono utilizzare il cellulare durante le lezioni solo se autorizzati dal docente per motivi didattici (vedi art. 17).

Art. 6 - ENTRATE IN RITARDO

Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario stabilito per l'ingresso a scuola.

Per le entrate in ritardo, dovute ai mezzi di trasporto extraurbani, gli alunni saranno ammessi in classe su richiesta scritta dei genitori, valida per tutto l'anno scolastico.

Il ritardo è considerato giustificato (RG) **solo** in queste tre casi:

1. se l'alunno è accompagnato da un genitore;
2. se è imputabile alla rottura o al ritardo del pullman (da verificare);
3. se l'alunno produce certificato medico.

Al **sesto ritardo** ingiustificato verificatosi nel quadrimestre l'alunno verrà ammonito dal docente che lo accerta e il coordinatore provvederà a comunicarlo ai genitori.

Al **successivo ritardo** nel quadrimestre l'alunno è inviato in Presidenza e sospeso, dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, con obbligo di frequenza. In caso di ulteriori ritardi il Consiglio di classe valuterà ulteriori sanzioni disciplinari.

I ritardi di cui sopra, unitamente alle assenze, pur non essendo per se stessi preclusivi della valutazione del profitto, incideranno negativamente sull'assegnazione del voto di condotta e sul giudizio complessivo in sede di valutazione sommativa quadrimestrale e finale.

Art. 7 - USCITE ANTICIPATE

- a) Sono consentite le uscite anticipate per motivi legati al trasporto extra-urbano su richiesta della famiglia valida per tutto l'anno scolastico.
- b) I minorenni dovranno essere prelevati direttamente da un genitore.

Art. 8 - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” (DPR. 122/2009 art. 14, c. 7)

Per orario complessivo annuale delle lezioni si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, moltiplicato per il numero di settimane di scuola convenzionalmente fissato a 33 settimane.

Ove fosse necessario computare l’orario annuale personalizzato si terrà conto della situazione individuale di ogni studente comprensiva delle deroghe riconosciute:

- assenze continuative per gravi motivi di salute;
- assenze per terapie mediche;
- assenze per donazioni di sangue;
- assenze per partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni;
- assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose che prevedono un calendario di festività diverso da quello ufficiale della scuola italiana;
- assenze per gravi problemi di famiglia.

Tutte le motivazioni devono essere documentate.

Inoltre tutte le altre assenze che esulano dalle suddette deroghe, pur se giustificate, verranno conteggiate ai fini del calcolo della soglia del 25% di assenze da non superare.

- a) I libretti per la giustificazione delle assenze devono essere ritirati presso la Segreteria Didattica entro il 1° mese dell’anno scolastico, direttamente da uno dei genitori che, munito di documento di identità, dovrà depositare la propria firma in Segreteria.
- b) Gli alunni giustificano le assenze con il libretto il giorno del rientro a scuola o, al massimo, entro tre giorni; nel caso di mancata giustificazione saranno richiamati verbalmente dal docente che annoterà il richiamo sul registro elettronico. Se gli alunni continuano a non giustificare verranno ammoniti dal Dirigente Scolastico.
- c) Il docente Coordinatore di classe, è tenuto a controllare la regolarità della frequenza, in particolare degli alunni minorenni, e in caso contrario ad informare le famiglie con fonogramma.
- d) Gli alunni devono presentare la giustificazione al docente della 1° ora di

lezione. Sarà cura del docente controllare la corretta giustificazione sull'apposito libretto, annotando l'avvenuta riammissione.

- e) Le assenze di durata superiore ai cinque giorni, determinate da motivi di salute, dovranno essere giustificate con il libretto delle giustificazioni e con il certificato medico; in qualsiasi altro caso la riammissione in classe avverrà solo se l'alunno sarà accompagnato da un genitore.
- f) Le assenze dell'alunno, a seguito di astensione collettiva dalle lezioni, devono essere giustificate.
- g) La scuola, per assolvere alla finalità educativa, informerà le famiglie, tramite comunicazione scritta, per periodi prolungati di assenze.

Art. 9 - ASSEMBLEE

a) Le assemblee debbono essere convocate nello stesso giorno per le due sedi con un ordine del giorno ben definito e attinente l'approfondimento di problemi inerenti la Scuola o la società.

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.

Il comitato studentesco, composto dai rappresentanti di classe, può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.

b) E' garantito il diritto di riunione e di assemblea degli studenti nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione. Le assemblee studentesche d'Istituto si svolgono in locali idonei.

La convocazione, secondo quanto previsto dalla legge, deve avvenire almeno 5 gg. prima, previa comunicazione dell'O.d.G. e dell'elenco degli alunni addetti al servizio d'ordine al Dirigente scolastico. Lo svolgimento delle assemblee non deve avvenire sempre negli stessi giorni della settimana. Di ogni assemblea deve essere redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente.

c) Le assemblee di classe e d'Istituto possono essere programmate a cadenza mensile, nei limiti di 2 ore di lezione le prime, e di un'intera giornata di lezioni le seconde.

d) Le assemblee straordinarie saranno concesse a discrezione del Dirigente, solo in presenza di avvenimenti eccezionali a livello locale o nazionale che abbiano diretto riflesso sulla scuola; tali assemblee sono soggette alle disposizioni che regolano le assemblee ordinarie; la loro convocazione deve avvenire con un giorno almeno di anticipo, in qualsiasi giorno della settimana

e) Le assemblee di corso possono essere concesse se necessitate da problematiche di rilevante interesse comune a tutte le classi del corso. Esse vanno convocate con 5 gg. di anticipo, previa notifica dell'O.d.G. al Dirigente scolastico, dalla maggioranza degli studenti del corso (metà + 1 del totale degli studenti).

f) La Scuola mette a disposizione i propri locali in orario pomeridiano per assemblee di studenti per finalità didattiche e culturali, per associazioni di ex studenti. La richiesta dei locali deve avvenire con 5 gg. di anticipo, mediante domanda sottoscritta da 5 alunni maggiorenni, che si rendano responsabili dei locali e dell'organizzazione (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, art. 2, punto 10).

g) I Presidenti delle assemblee sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto avviene. Il Dirigente o un suo delegato, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente, può intervenire e può sospendere i lavori qualora emerga l'impossibilità di un regolare svolgimento o ravvisi il mancato rispetto delle norme e un pericolo per i partecipanti.

h) Su autorizzazione del Consiglio d'Istituto, alle assemblee studentesche (per un massimo di n. 4 nel corso dell'anno) possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici o ex studenti (*P.T.O.F., Statuto delle Studentesse e degli Studenti*).

i) Le assemblee possono svolgersi anche per classi parallele.

j) Non possono essere autorizzate assemblee nell'ultimo mese di lezioni.

k) Le assemblee dei genitori, di classe e d'Istituto, vengono convocate, le prime, dalla maggioranza dei genitori della classe; le seconde, da almeno 100 genitori o dal Presidente del Comitato dei genitori e si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ E SANZIONI DISCIPLINARI

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, art.3, c.2 DPR 249 del 24 giugno 1998).

La Scuola in tutte le sue componenti si impegna, in collaborazione con le famiglie, ad attuare le iniziative necessarie a **prevenire, contrastare e sanzionare il bullismo e il cyberbullismo**, come previsto dalla Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e dal presente regolamento.

a) L'alunno che, nonostante i richiami del docente, continui in un atteggiamento di disturbo in classe o dia luogo ad atti scorretti nei riguardi del docente e/o dei compagni, può essere soggetto ad ammonizione scritta da parte del Dirigente o di un suo collaboratore, previa annotazione, da parte del docente interessato, sul registro di classe.

Il mancato rispetto dei doveri prescritti dall'art. 3 del *D.P.R. 249/98* sarà sanzionato come segue:

Disturbo in classe e mancato assolvimento dei doveri scolastici (mancanza di libri e materiale scolastico, mancato svolgimento dei compiti a casa ecc.)	Richiamo verbale del docente
Reiterazione dei comportamenti di cui sopra	Richiamo scritto del docente
Ulteriore reiterazione	Dopo tre richiami scritti del docente; ammonizione scritta dal D.S.
Comportamenti di particolare gravità (offese agli insegnanti ed ai compagni, al personale, minacce, molestie, violenze, atti bullismo e cyberbullismo) o la presenza di numerose note	La sospensione fino a 15 giorni sarà deliberata dal Consiglio di Classe; la sospensione superiore ai 15 giorni sarà, invece, deliberata dal Consiglio d'Istituto (a norma del c. 7 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

b) L'alunno che dia luogo ad atteggiamenti scorretti verso compagni ed operatori scolastici fuori dell'aula, nell'ambito dell'edificio scolastico, viene segnalato al Dirigente o, in sua assenza, ad uno dei collaboratori, procedendo come al punto a.

c) Le sanzioni sono annotate sul registro di classe e sono oggetto di considerazioni da parte del competente Consiglio di classe in sede di valutazione periodica e complessiva dell'alunno.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei

decimi, la non ammissione agli scrutini o all'esame conclusivo del ciclo.

d) Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale.

Il Consiglio di classe può commutare le sanzioni disciplinari previste in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività previste dal progetto elaborato dalla *Commissione commutazione sanzioni disciplinari* (PTOF.).

I Consigli di classe, dopo aver stabilito la durata in termini di giorni e la tipologia di sanzione consigliata, concordano - tramite il coordinatore - con i collaboratori del Dirigente Scolastico le attività (la cui tipologia potrà essere proposta direttamente dal docente del potenziamento) e il relativo calendario. La sospensione con obbligo di attività alternativa deve essere continuativa e deve conciliarsi con l'orario dei docenti del potenziamento.

e) Comportamenti gravemente scorretti, lesivi della dignità della persona, sia all'interno della propria aula, sia nell'ambito dell'edificio scolastico, possono essere sanzionati (seguendo le procedure indicate nei punti precedenti *a* e *b*) mediante sospensione fino a 15 gg., con o senza l'obbligo di frequenza, secondo la decisione del Consiglio di classe competente. (art. 328, commi 2 e 4, del *Decreto leg.vo 16-02-1994, n. 297; Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, art. 5). I comportamenti particolarmente riprovevoli e connotati da un alto grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari e, quindi, sono sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e infrazione disciplinare commessa.

f) Casi di recidiva, ossia di ripetute infrazioni disciplinari, possono essere sanzionati come al punto e).

g) Su delibera del Consiglio di classe, le sanzioni possono essere preclusive della partecipazione ai viaggi d'istruzione, alle visite e alle uscite didattiche.

h) Prima dell'irrogazione dell'ammonizione scritta, dell'allontanamento temporaneo dalla Scuola o di altro provvedimento è data facoltà all'alunno interessato di esporre le proprie ragioni, verbalmente e/o per iscritto, davanti al Dirigente e/o al Collaboratore, che sentirà contestualmente il Docente o l'operatore scolastico che chiede l'ammonizione scritta (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, art.4, punto 3).

i) Come stabilito dall'art.4, punto 6 dello *Statuto delle studentesse e degli Studenti*, le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

j) Nei periodi di allontanamento temporaneo deve essere instaurato e curato, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, in modo da preparare il reinserimento a Scuola dell'alunno (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, art. 4, punto 8).

k) L'alunno che venga sorpreso a danneggiare l'edificio o qualsiasi oggetto scolastico, o che risulti essere l'autore del danno, previa testimonianza di terzi, è soggetto ad avere ammonizione scritta da parte della Presidenza e al conseguente risarcimento pari all'entità del danno commesso, che verrà valutato dalla scuola.

Art. 11 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Al momento dell'iscrizione i genitori e gli studenti sottoscrivono il *Patto Educativo di Corresponsabilità* predisposto dalla scuola al fine di porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. (Art.3, DPR. n. 235 del 2007)

Art. 12 - RICORSI

a) Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito *Organo di Garanzia* interno alla scuola, formato dal Dirigente Scolastico, da un docente, da un genitore e uno studente, indicati dal Consiglio d'Istituto che indicherà anche i membri supplenti.

Tale organo si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico, per esaminare eventuali ricorsi e, sentiti tutti i soggetti interessati, decide anche a maggioranza, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. L'Organo di Garanzia resta in carica due anni scolastici.

b) A richiesta di chi vi abbia interesse, l'*Organo di Garanzia* può intervenire anche per dirimere eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*.

Art. 13 - USCITA DALLE AULE DURANTE E AL TERMINE DELLE LEZIONI

- a) Non è consentito agli alunni l'uscita dalle aule durante il cambio delle lezioni.
- b) L'uscita per il bagno sarà concessa a discrezione del docente ad un solo studente per volta.
- c) Le uscite devono essere brevi e non ripetutamente richieste.
- d) Le uscite non devono costituire un pretesto per soste ai bagni, presso i distributori automatici, passeggiate nei corridoi, conversazione con il personale ATA, etc.
- e) Le richieste di uscita per telefonate di ordine personale saranno valutate ed eventualmente concesse dal docente.
- f) Il docente che abbia bisogno, per seri e urgenti motivi, di allontanarsi momentaneamente dalla classe, è tenuto a chiamare il personale ausiliario del piano, che provvederà a controllare temporaneamente la classe stessa.
- g) Uscita ultima ora di lezione: le classi, sorvegliate dai docenti dell'ultima ora, usciranno dalle rispettive aule al suono della campanella.
- h) L'uso dei distributori automatici è consentito solo prima dell'inizio delle lezioni e nell'intervallo per la ricreazione.

Art. 14 - INTERVALLO PER LA RICREAZIONE

- a) L'intervallo per la ricreazione si svolge secondo gli orari stabiliti nell'art. 1.
- b) I docenti della terza ora (10.20-11.20), i docenti della settima ora del martedì e

della sesta ora il giovedì, sono tenuti a sorvegliare gli alunni, stando nella propria aula, o davanti ad essa, in modo da tenere sotto controllo la classe e i tratti di corridoio adiacenti.

Art. 15 - FUMO

a) Al fine di tutelare la salute di tutti i componenti della comunità scolastica, in particolare dei minori, è vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutti i luoghi interni ed esterni dell'Istituto scolastico.

Ai trasgressori saranno applicate le seguenti sanzioni:

1) la **multa** da €. 27,50 a €. 275,00 prevista dalle normative vigenti (art. 1, della Legge n. 584 dell'11 novembre 1975; art. 52, c. 20, della Legge 28-12-2001 n. 448; art. 4 del Decreto Legge n. 104 del 12-09-2013;

2) la **sospensione** per un giorno. In caso di recidiva la sospensione sarà di due giorni e la multa raddoppiata.

b) Tutti hanno il diritto-dovere di far rispettare il suddetto divieto; qualora l'interpellato rifiuti di rispettarlo, l'interpellante è pregato di comunicarlo in Presidenza.

c) Ciascun docente ha il diritto - dovere e la relativa autorità di richiamare all'ordine, quando necessario, tutti gli studenti, appartengano o meno alle proprie classi.

d) Qualora i richiamati, che hanno l'obbligo di rispettare tutti docenti, e non solo i propri, eseguendone le legittime disposizioni, dovessero comportarsi scorrettamente nei loro confronti, i docenti sono tenuti a notificarlo in Presidenza per gli opportuni provvedimenti (vedi art. Responsabilità e sanzioni disciplinari).

Art. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Ai fini di una corretta raccolta differenziata, all'interno di ogni aula è posizionato un solo contenitore che serve per la raccolta della carta; all'esterno delle classi su ogni piano, nei corridoi, sono collocati contenitori di diverso colore con scritta la destinazione dei rifiuti: uno per l'indifferenziato, uno per l'umido, uno per le lattine, uno per la plastica. Gli stessi contenitori saranno collocati anche negli uffici e nei laboratori.

I docenti e tutto il personale in servizio nella scuola dovranno controllare che tutti gli studenti effettuino una corretta raccolta differenziata, così da raggiungere i previsti obiettivi educativi e sensibilizzare gli alunni circa l'importanza del progetto per la collettività.

Onde evitare che l'azienda preposta e i vigili urbani elevino multe nei confronti della scuola, in caso di violazione delle regole predisposte per la raccolta differenziata - accertata dall'apposita commissione, mediante la constatazione, all'interno dei contenitori della confusione dei rifiuti -, verrà irrogata la sanzione di 20 euro alla classe, se la violazione si è verificata all'interno della stessa, e di 20 euro ad ogni classe e per tutte le classi dislocate sul corridoio se l'infrazione è accertata nei contenitori predisposti nelle aree comuni. Oltre alla sanzione pecuniaria verrà applicata la sanzione disciplinare.

Si ricorda infine che è assolutamente vietato consumare in aula durante le lezioni cibi, bevande, caffè, cioccolata ecc., ad eccezione di bottigliette di acqua.

Art. 17 - CELLULARI

L'uso del cellulare in classe, durante le lezioni, è vietato (Circ. Ministro Della Pubblica Istruzione del 15/03/07), a meno che il docente non lo autorizzi per scopi didattici.

Misure relative all'uso del cellulare:

- se l'alunno usa il cellulare durante le lezioni, il docente in cattedra lo ritira e lo restituisce all'interessato alla fine dell'ora;
- in caso di recidiva, il cellulare è temporaneamente ritirato e restituito alla famiglia dal Dirigente Scolastico o dal suo collaboratore;
- in tale ultimo caso e in caso di reazione scorretta nei confronti del docente che ritira il cellulare (es: rifiuto di consegnarlo, risposta maleducata, ecc.) sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, a seconda del caso;
- per riprese effettuate in classe o nei locali della scuola e poi fatte circolare in Istituto o su Internet, l'alunno incorrerà nella sospensione dalle lezioni, a seconda della gravità, per un giorno o più, e nella conseguente segnalazione ai Carabinieri o alla Polizia di Stato.

Per eventuali esigenze di comunicazione tra studente e famiglia, dettate da particolare urgenza o gravità, lo studente potrà usare il cellulare, previa autorizzazione del docente.

La scuola garantisce, come sempre è avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

A discrezione degli organi competenti si può prevedere che lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, sia punito ma, contestualmente, possa essere avviato a svolgere attività riparatorie - risarcitorie a favore dell'Istituto.

Art. 18 - GENITORI

I genitori assicurano la necessaria collaborazione con l'Istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi prefissati.

In particolare:

- a) seguono i figli nello studio domestico;
- b) sollecitano i figli ad una frequenza assidua delle lezioni;
- c) curano i rapporti con la Scuola e i Docenti, attivando i dovuti contatti e partecipando agli incontri programmati con gli insegnanti;
- d) sollecitano i figli a riferire su quanto la scuola dispone e trasmette nei loro riguardi;
- e) rispondono e contattano tempestivamente la Scuola in caso di comunicazioni specifiche;
- f) sollecitano i figli, durante le assenze, a tenersi aggiornati sulle attività didattiche svolte e programmate e ad applicarsi adeguatamente nello studio domestico.

Art. 19 - PROGRAMMAZIONE

- a) Ferma restando l'esclusiva competenza dei docenti, attraverso gli OO.CC.

competenti (Collegio dei docenti e Consigli di classe), sia per la Programmazione educativa che per la programmazione didattica, sarà data agli studenti la possibilità di dialogare e formulare eventuali proposte che saranno discusse ed eventualmente accolte nella misura in cui siano compatibili con le finalità e gli obiettivi specifici dei corsi di studio (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, art. 2, punti 1,4).

b) I docenti renderanno noti agli studenti i risultati delle verifiche e alle valutazioni, sia riguardo alle prove scritte che alle prove orali, al fine di offrire loro tutti gli elementi utili per individuare sia i punti di forza che di debolezza del proprio studio/apprendimento/profitto. Il voto relativo alle prove orali verrà comunicato dopo le prove stesse; il voto relativo alle prove scritte non oltre il 15° giorno dalla loro effettuazione.

c) Lo studente, ai sensi della legge sulla trasparenza, ha diritto a duplicare l'elaborato. La richiesta può essere presentata dallo studente stesso, se di maggiore età, o dal genitore e/o esercente la patria potestà, se lo studente è minorenne. La spesa della duplicazione è a carico del richiedente.

d) La scuola, per le scelte inerenti l'organizzazione scolastica di preminente rilevanza, sentirà il parere degli studenti, mediante consultazione da attivare o all'interno delle assemblee d'Istituto o con altre forme democratiche (referendum interno, questionari). Il parere verrà discusso e preso in considerazione, ma non sarà in alcun modo vincolante, soprattutto nei casi in cui le scelte sono imposte da cause di forza maggiore, da necessità strutturali e/o dall'esigenza di migliorare i servizi scolastici (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, art. 2, punto 5).

e) Gli studenti hanno il diritto di scelta tra le attività integrative e aggiuntive offerte dalla Scuola, che si riserva tuttavia di apportare gli opportuni e/o i necessari adattamenti organizzativi, stabilendo priorità in ordine alle scelte espresse, in rapporto alla possibilità di concreta attuazione delle stesse, secondo la disponibilità finanziaria (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, art. 2, punto 6).

f) La Scuola, per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, attiva iniziative concrete nell'ambito di offerte aggiuntive e integrative (*Statuto delle Studentesse e degli Studenti*, art. 8, punti b) e c).

Art. 20 - INCONTRI CON I GENITORI E COMUNICAZIONI

a) I genitori o gli esercenti la patria potestà potranno incontrare i docenti individualmente e al di fuori dell'orario delle lezioni.

b) Gli incontri collettivi docenti - genitori verranno realizzati in coerenza con quanto delineato nel PTOF: n. 2 incontri nei mesi di **dicembre** e di **aprile**. Essi serviranno a porre i genitori nella condizione di conoscere, attraverso i colloqui con tutti i docenti, la situazione globale dei singoli alunni; tali incontri verranno utilizzati dalla Scuola per suggerire ed attivare strategie didattiche di ordinaria programmazione o di recupero e sostegno, per chiarimenti individuali e, ai sensi della legge sulla trasparenza, per approfondimenti relativi alle verifiche e alle valutazioni.

c) Durante gli incontri i docenti comunicheranno con precisione e trasparenza le situazioni esistenti in merito al conseguimento di tutti gli obiettivi della Programmazione.

d) I genitori comunicheranno ai docenti soprattutto le problematiche incontrate dai loro figli e si attiveranno per realizzare quanto sollecitato dalla Scuola in merito alla didattica e alla frequenza

e) La scuola, nel caso emergano difficoltà di comunicazione con le famiglie e per

particolari urgenze e necessità (assenze ricorrenti e/o numerose, comportamenti inadeguati degli alunni, assenze ingiustificate, note disciplinari, preoccupanti situazioni di profitto, ecc. - vedi relativi articoli -) attiverà delle comunicazioni telefoniche o postali tramite la specifica figura - strumentale "Interventi e Servizi per gli studenti e rapporti con le famiglie", su segnalazione del Coordinatore di classe.

f) Strumenti di comunicazione tra Istituto e famiglie:

- lettere per assenze individuali e di massa;
- schede informative sul profitto e sul comportamento (2 volte all'anno);
- telefono.

Art. 21 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI

- a) **Ingresso**: i docenti della prima ora di lezione; n.º 2 unità ausiliarie presenti in ogni piano.
- b) **Uscita**: i docenti dell'ultima ora controllano l'uscita di tutti gli alunni dall'aula. Le unità ausiliarie in servizio sorvegliano l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico.
- c) **Spostamenti**: per ogni spostamento dentro l'edificio, la classe deve essere accompagnata dal docente in servizio .
- d) **Assemblee**: durante le assemblee di classe il docente in servizio è tenuto ad assicurare la sorveglianza nei pressi dell'aula (può anche assistere nell'aula) ai sensi dell'art. 13,c. 8, D. leg.vo n° 297/94. Durante le assemblee il Dirigente Scolastico o un suo delegato assicurano la sorveglianza, mentre i docenti possono assistere ai sensi dell'art. 13, c. 8, D. leg.vo n° 297/94.

Art. 22 - UTILIZZO SERVIZIO FOTORIPRODUZIONE

Ciascun docente può accedere al servizio per uso di carattere strettamente didattico, non personale, previa richiesta autorizzata da un collaboratore del Dirigente e comunque nei limiti indicati da circolari interne.

Ogni classe può acquistare schede per fotocopie.

Gli alunni, autorizzati dal docente, possono accedere al servizio solo in presenza del personale ausiliario incaricato.

Art. 23 - UTILIZZO LABORATORI - NORME GENERALI

Ogni laboratorio ha un suo specifico regolamento, allegato al presente, al quale tutti dovranno attenersi (All. A – Regolamento del laboratorio multimediale; All. B - Regolamento della palestra; All. C - Regolamento del laboratorio dei servizi enogastronomici settore cucina e settore sala; All. D - Regolamento del laboratorio di biologia, chimica e fisica).

Ciascun docente è responsabile della strumentazione per tutto il tempo dell'utilizzo. In ogni laboratorio deve essere presente il registro delle attività sul quale il docente annoterà la presenza ed eventuali anomalie.

Ciascun docente è tenuto a verificare lo stato dell'aula prima e dopo lo svolgimento dell'attività, informando per iscritto o personalmente il Direttore dei laboratori.

I danni derivanti da impropria utilizzazione o da interventi dolosi verranno addebitati al responsabile o ai responsabili. La scuola potrà richiedere agli alunni e

quindi alle famiglie il ripristino delle situazioni di efficienza delle suppellettili nei casi in cui emergano dolo o colpa per particolari situazioni che possano verificarsi.

All'interno del laboratorio, ogni iniziativa ed ogni spostamento debbono essere autorizzati dagli insegnanti presenti in aula. All'interno del laboratorio è severamente vietato consumare vivande, manipolare le parti elettriche, meccaniche e gli accessori.

L'insegnante deve verificare che tutto sia in ordine e controllare che ciascun alunno sistemi nel dovuto modo la propria postazione.

Gli alunni, onde evitare di dover rispondere di eventuali danni presenti nella propria postazione e arrecati dagli studenti che l'hanno utilizzata nell'ora precedente, dovranno segnalare quanto rilevato, appena accedono all'uso dell'attrezzatura.

Art. 24 - CONCESSIONE DEI LOCALI E DELLA PALESTRA A TERZI ESTERNI ALLA SCUOLA

a) I locali e la palestra sono concessi a Enti o Associazioni se richiesti per scopi culturali, educativi e sportivi.

b) La concessione può avvenire solo ove non ostacoli, né impedisca l'attività scolastica programmata.

c) Il concessionario è tenuto alla pulizia ed al rispetto degli spazi e delle attrezzature e ne è responsabile.

Art. 25 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le visite d'istruzione rappresentano un momento significativo ed importante nel processo educativo che la Scuola promuove e devono pertanto configurarsi come esperienze formative complementari alle attività svolte nell'ambito dell'Istituto scolastico. Esse rientrano nel novero delle attività programmate dal Consiglio di Classe e coinvolgono il maggior numero possibile di studenti delle classi interessate. E' necessario che la programmazione sia eseguita per tempo, per permetterne l'effettuazione nelle migliori condizioni.

Per il biennio devono essere previste uscite di un giorno per le classi prime e al massimo di due con un pernottamento per le classi seconde, salvo decisione diversa del consiglio di classe.

Per il triennio possono essere previsti viaggi d'istruzione per più giorni secondo la normativa vigente e quanto deliberato dagli organi competenti.

La Commissione provvederà alla stesura di un calendario che riepiloghi le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione, deliberati dai Consigli di Classe, con l'indicazione del periodo di effettuazione di ciascuno, avendo cura di raggruppare i viaggi nel periodo temporale che ritenga più idoneo.

La Commissione sceglierà le mete più facilmente realizzabili tra quelle segnalate dai Consigli di Classe e lo comunicherà in segreteria utilizzando il modulo previsto.

Il coordinatore di classe raccoglierà le proposte del Consiglio di classe e le presenterà alla Commissione viaggi. La proposta dovrà contenere l'elenco dei docenti accompagnatori ed eventuali sostituti.

Gli alunni partecipanti devono costituire, come deliberato dal Collegio dei docenti, almeno il 50 % più uno della classe, eventuali deroghe saranno autorizzate

dal Consiglio d'Istituto sulla base di documentate motivazioni fornite dal Consiglio di classe. Il Consiglio di classe può decidere di non far partecipare la classe o il singolo alunno/a a viaggi e visite d'istruzione qualora abbiano ricevuto sanzioni disciplinari.

Gli accompagnatori ed eventuali sostituti saranno individuati nell'ambito del Consiglio di classe. Nel caso di più accompagnatori disponibili, come attestato nei verbali, si sceglie il docente della classe che ha il numero maggiore di partecipanti alla uscita didattica e al viaggio d'istruzione.

Per ogni alunno disabile in situazione di gravità non autonomo il Collegio dei docenti ha deliberato che la partecipazione sia subordinata alla presenza di un familiare o delegato. Gli accompagnatori saranno uno per ogni 15 alunni max.; in caso di un gruppo di soli quindici alunni gli accompagnatori saranno 2.

Gli studenti che non partecipano al viaggio d'istruzione devono frequentare le lezioni regolarmente.

Art. 26 - NORME FINALI

Per quanto non previsto e specificato nel presente Regolamento si applicano le norme generali previste dall'ordinamento giuridico.